



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6062

ALLA SIG.RA ... (OMISSIS)...

Mail: .....

**Oggetto:** Start-up innovativa

Con nota mail del 1 dicembre 2014 la S.V., in nome della società ..... s.r.l. ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up.

In particolare ha richiesto “*La nostra società è stata costituita da meno di 48 mesi (novembre 2011) ed è già iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese dal 17/11/2011.*”

*Avendo conseguito, ad oggi, i requisiti previsti per le start-up innovative, le richiediamo se la società può procedere alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, in qualità di start-up innovativa”.*

Come opportunamente indicato, codesta società è già stata iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, cui tutte le società (ex art. 2200 Codice civile) devono essere iscritte. L’iscrizione, che si presume, in assenza di indicazioni da parte di codesta Società, essere avvenuta contestualmente (nei tempi tecnici) alla costituzione, avvenuta nell’ambito del quadriennio garantisce alla società, esistendo i requisiti quali-quantitativi previsti all’art. 2, di chiedere l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up.

È solo il caso di precisare che la costituzione della società nell’anno 2011, consente alla medesima di usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del DL 179 del 2012 in misura complementare alla durata massima dei quarantotto mesi, secondo lo schema “a scorrimento” individuato dal comma 3 dell’articolo 25. Si precisa a tal uopo che questo Ministero, ha avuto più volte modo di sottolineare ed evidenziare anche nella guida operativa, che il *dies a quo*, e cioè il termine da cui decorre il computo dei quattro anni è quello della data di costituzione della società stessa.

Si ricorda che con le modifiche apportate dal DL 76 del 2013, sono venuti meno i limiti temporali al deposito della dichiarazione di possesso dei requisiti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)  
F.to Vecchio